C I T T A' M E T R O P O L I T A N A D I B A R I

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06. Art. 208. Impianto autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro di Monopoli - c.da Baione. Proponente: CGF Recycle s.r.l. di Monopoli. D.D. n. 5394 del 21/10/2016 e s.m.i.. Rinnovo e unificazione titoli ambientali di cui all'A.U.A. D.D. n. 2844 del 23/05/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 18 del 26/02/2026 è stata disposta una "Riorganizzazione della struttura gestionale dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Settore "Transizione Ecologica e Tutela del Territorio e del Paesaggio";
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 227 del 31/08/2026 è stato conferito all'Ing. Emilia Monaco l'incarico dirigenziale del Settore "*Transizione Ecologica e Tutela del Territorio e del Paesaggio";*

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativo alle "Norme in materia ambientale" e s.m.i. disciplina, in particolare, nella parte II le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), nella parte III la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, nella parte IV la gestione dei rifiuti e nella parte V la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n.17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" ha delegato, tra l'altro, alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative per:
    1. la Valutazione di Impatto Ambientale così come disciplinata dalla L.R. n.11/01 e smi;
    2. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n°30/86 e dell'articolo 23 della L.R. n°17/00;

3. il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, già delegate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2000;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali", pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 24.05.2022;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013 n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art.113 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii);
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e, specificamente l'art.1, comma 16
- l'art. 107 del DLgs. n.267/00 e smi;
- l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Bari e in particolare l'art. 38;

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. 739 del 16/02/2015, in forza della quale è stato disposto di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esistente, nonché la variazione da procedure semplificate ex artt. 214 – 216 del D.Lgs. n. 152/06 a procedure ordinarie ex art. 208 del D.Lgs. n.152/06, per le operazioni di messa in riserva e recupero (R3 - R12 - R13), in agro di Monopoli alla c.da Baione – Z.I., fg.4, ptc. 57, 58, 102, 103, 453, 442, 443, 252 del N.C.T, già autorizzato, giusta provvedimento n.683 del 24/10/2011, per un quantitativo di 192.500 tonn./anno di cui 102.500 t./anno sono sottoposte ad attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R12 – R3) e 90.000 t./anno sono sottoposte ad attività di sola messa in riserva (R13), per tutte le motivazioni e considerazioni espresse nel provvedimento suddetto ed in conformità al parere del Comitato VIA, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla Ditta CGF RECYCLE s.r.l.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5394 del 21/10/2016, in forza della quale è stato disposto di rilasciare alla Società CGF Recycle s.r.l. l'autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto esistente e all'esercizio dell'attività ex art. 208 del D.Lgs. n.152/06, per la durata di anni 10 alle condizioni, prescrizioni e modalità contenute nell'allegato A (n. 20 facciate A4), secondo il lay out riportato nell'allegato B (n. 2 facciate A3) parte integrante e sostanziale al suddetto provvedimento, in variante al Prg Comunale secondo quanto espresso con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2014 e alle prescrizioni impartite dalla Sezione Urbanistica regionale, il tutto sito in Monopoli alla C.da Baione ed identificato in catasto al fg. 4 – particelle 252,420,442,443 e 57;
- la Determinazione Dirigenziale n. 678 del 10/02/2017, in forza della quale è stato disposto:
  1) di provvedere alla integrazione dell'autorizzazione concessa a favore della Ditta **C.G.F. Recycle s.r.l.**,, relativa all'autorizzazione e alla realizzazione e all'esercizio ai sensi del D.Lgs. n. 152/06. Art. 208, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro di Monopoli alla c.da Baione s.n., Z.I., nel senso che la Ditta nell'esercizio dell'attività è autorizzata anche all'attività di recupero R12 e R13 per il codice CER 20 02 01;
  2) di dare atto che, la prescrizione imposta nell'Allegato A) della determinazione dirigenziale innanzi richiamata n.5394 del 21/10/2016 è da intendersi applicabile al caso di formazione di partite di rifiuti in uscita ottenute mediante il mescolamento di diverse tipologie di codice CER ricevute in ingresso. Pertanto, nel rispetto della

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

disciplina AIA, il rifiuto in uscita ottenuto come sopra (diverso da quello di partenza) potrà essere avviato al recupero energetico nei limiti imposti, al punto 5.3 b) dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. n.152/06;

- la Determinazione Dirigenziale n. 930 del 24/02/2017, in forza della quale è stato disposto di provvedere alla rettifica del punto 1) della determinazione dirigenziale n.678 del 10/02/2017 nel senso che la Ditta C.G.F. Recycle s.r.l., nell'esercizio dell'attività è autorizzata anche alle operazioni di recupero R12 e R3 per il codice CER 20 02 01, fermo il resto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2605 del 14/05/2021, in forza della quale è stato disposto di provvedere alla modifica delle prescrizioni imposte nell'Allegato A) della determinazione dirigenziale n.5394 del 21/10/2016 relativa all'autorizzazione concessa in favore della Ditta **C.G.F. Recycle s.r.l.**, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 208, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro di Monopoli alla c.da Baione s.n., Z.I., così come disposto nel parere del Comitato Rifiuti, fermo il resto della richiamata det. dir. n. 5394/2016 e successive integrazioni, come di seguito riportato:
  a) con riferimento alla prescrizione n. 12 del par. 4.2 sulla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e dell'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002 n. 161 è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all'impianto e successivamente ogni 24 mesi (per i rifiuti non pericolosi) oppure ogni 12 mesi (per i rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha generato i rifiuti. Pur considerando che l'impianto in oggetto è autorizzato ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006 ad attività di recupero R13, R12 e R3 e che deve sottostare a quanto previsto dall'art. 184-ter d.lgs. 152/2006 per le attività di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (attività R3), può restare valida la caratterizzazione del rifiuto in capo al produttore, in occasione del primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto.
  b) con riferimento alla prescrizione n. 22 del par. 4.3 sull'altezza massima dei cumuli dei rifiuti, in data 21/01/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. 0001121 ha emesso una Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". Nella premessa delle Linee guida si legge che "a seguito dei numerosi incendi che nell'ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell'intero sistema paese, è stato convenuto, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti di controllo preposti, di individuare alcuni ambiti di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti."
  Tra le modalità e accorgimenti operativi e gestionali previsti al paragrafo 6.1 deve essere assicurato che "qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri; le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto".
  Nell'ambito della gestione ottimale degli stoccaggi, si acconsente acché i cumuli possano raggiungere l'altezza di 5 m, compatibilmente con la tipologia dei rifiuti

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

(legnosi) e con i macchinari a disposizione dell'azienda che consentono la gestione ottimale dei cumuli a 5 m.

c) con riferimento alla prescrizione n. 25 del par. 4.3 sulla messa in riserva dei rifiuti in aree confinate, si precisa che la prescrizione deriva dall'Allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 che al punto 4 riporta che "Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili."
Si sottolinea che quanto prescritto vale esclusivamente per i rifiuti polverulenti, caratteristica riportata anche nei Formulari di Identificazione del Rifiuto.
Inoltre, tra le modalità e accorgimenti operativi e gestionali previsti al paragrafo 6.1 delle suddette linee guida deve essere assicurato che "siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi."
La misura di mitigazione imposta da ARPA Puglia, che prevede di cospargere i cumuli dei rifiuti legnosi con acqua al fine di evitare ogni possibile emissione di polveri, è ritenuta una cautela valida alla dispersione delle polveri.

d) con riferimento alla prescrizione n. 33 del par. 4.3, il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 al CAPO II "Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione" all'art. 8 comma 1 prescrive: "Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori."
Il comma 2 dell'art. 8 recita testualmente: "*Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:*
……
m) Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;"

- la Determinazione Dirigenziale n. 2844 del 23/05/2018, in forza della quale è stato disposto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3, capo II, del D.P.R. 59/2013, a rilasciarsi dal SUAP del Comune di Monopoli, in favore della Società **C.G.F. RECYCLE s.r.l.** con sede legale e impianto in Monopoli alla C.da Baione s.n. Z.I., destinato all'attività di recupero rifiuti speciali non Copia informale dell'Atto pubblicato all'Albo on-Line della Città Metropolitana di Bari pagina 6 pericolosi, per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi, di cui alle lettere a) e c) del D.P.R. n. 59/2013, art. 3 comma 1:
  - scarico delle acque meteoriche, ai sensi del R.R. n.26 del 09/12/2013 e D.Lgs. n. 152/2006, art. 124;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 e art. 281 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 11/03/2022, in forza della quale è stato disposto di prendere atto, fermo restando il resto dei provvedimenti autorizzati D.D. n. 5394 del 21/10/2016 e successive D.D. n. 678 del 10/02/2017, D.D. n. 930 del 24/02/2017 e D.D. n. 2605 del 14/05/2021, che l'esatta individuazione catastale dell'impianto sito in Monopoli alla C.da Baione, di cui all'Allegato A (pag. 1) della predetta D.D. n. 5394/2016, deve intendersi la seguente: foglio di mappa n. 4 p.lle 420, 442, 443, 453, 102, 103, 58 e 57;

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

- la nota della Città Metropolitana di Bari prot. 39937 del 24/05/2022 con la quale è stato preso atto del nuovo legale rappresentante della Società C.G.F. Recycle s.r.l.;
- la nota della Città Metropolitana di Bari prot. 86663 del 30/10/2025 con la quale è stato preso atto della modifica dell'assetto societario ed amministrativo della Società C.G.F. Recycle s.r.l.;

Visto che:

- con nota del 21/04/2026, acquisita in atti al prot. 33704 del 21/04/2026, la Società **C.G.F. Recycle s.r.l.**, p. iva 05466000725, con sede legale ed operativa in Monopoli (BA) alla C.da Baione, su area identificata in catasto di Monopoli al foglio 4 - particella 420 – sub. 3 (ex particelle 420, 442, 443 e 57), ha trasmesso documentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, per una quantità massima di 192.500 tonn/anno così suddivisa:
  192.500 tonn/anno (640 tonn/die) per attività di messa in riserva R13
  102.500 tonn/anno (341 tonn/die) per attività di recupero R12-R3 (non sono comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- con la medesima istanza, la società **C.G.F. Recycle s.r.l.** ha chiesto che nell'autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., oggetto di rinnovo, siano ricompresi anche i seguenti titoli ambientali attualmente rientranti nell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013 adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2844 del 23/05/2018 e successivamente rilasciata dal Suap del Comune di Monopoli con prot. 35010 del 06/06/2018:
  - autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e R.R. n. 26/2013;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota della Città Metropolitana prot. 85273 del 13/10/2026 è stato chiesto alla società proponente di perfezionare l'istanza mediante trasmissione ricevuta pagamento oneri istruttori ed all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- con nota del 13/10/2026, acquisita in atti al prot. 85335 del 14/10/2026, la società C.G.F. Recycle s.r.l. ha trasmesso ricevuta di versamento oneri istruttori ed autodichiarazione pagamento imposta di bollo;
- con nota della Città Metropolitana prot. 86924 del 20/10/2026 sono state chieste integrazioni alla società proponente;
- con nota del 20/10/2026, acquisita in atti al prot. 87171 del 21/10/2026, la società C.G.F. Recycle s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota della Città Metropolitana prot. 90933 del 03/11/2026 sono state chieste ulteriori integrazioni alla società proponente;
- con nota del 04/11/2026, acquisita in atti al prot. 91526 del 04/11/2026, la società C.G.F. Recycle s.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa comprendente, tra l'altro dichiarazione di nulla mutato rispetto ai titoli autorizzativi rilasciati, di cui alle determinazioni dirigenziali sopra riportate ed ha chiarito che la "*... corretta individuazione catastale dell'impianto comprende anche le particelle 453, 102, 103 e 58 del foglio di mappa 4, così come previsto dalla D.D. n. 1353 del 11/03/2022, sebbene sulle stesse non venga svolta al momento nessun tipo di attività e/o lavorazione"*, pertanto le stesse possono ritenersi attualmente al di fuori dell'area dell'impianto;

Visto, dalla documentazione riversata in atti, che:

- relativamente alla gestione dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattasi di esercizio attività per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, per una quantità massima di 192.500 tonn/anno, non oggetto di modifica, così suddivisa:
  - 192.500 tonn/anno (640 tonn/die) per attività di messa in riserva R13

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

- 102.500 tonn/anno (341 tonn/die) per attività di recupero R12-R3 (non sono comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

- relativamente alla gestione delle acque meteoriche, come da Determinazione Dirigenziale n. 2844 del 23/05/2018:
  - la Ditta C.G.F. Recycle S.r.l, pur trattando rifiuti derivanti dal legno, rientra fra quelle ricomprese nell'articolo 8 per cui è previsto un trattamento separato per le acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive;
  - l'area dell'insediamento è stata suddivisa idraulicamente in due Bacini, ciascuno dotato di un proprio impianto di trattamento costituito da un sistema di grigliatura, un impianto per la dissabbiatura e disoleazione ed una cisterna di accumulo;
  - l'impianto del Bacino n. 1, integrato con un pozzetto scolmatore per le acque di prima pioggia, raccoglie le acque meteoriche da una superficie di mq. 9.850 per un volume di circa mc 24,65, le acque depurate confluiscono in una cisterna di mc 200 per poi essere riutilizzate, mentre il troppo pieno viene disperso sulle aree a verde mediante subirrigazione;
  - l'impianto del Bacino 2, raccoglie le acque meteoriche da una superficie di mq. 14.830 per un volume di circa mc 37,08, le acque depurate confluiscono in una cisterna di mc 1.200 per poi essere riutilizzate, il troppo pieno sarà disperso sulle aree a verde mediante subirrigazione;
  - le acque di dilavamento provenienti dalle coperture confluiscono sui piazzali e seguiranno il processo di depurazione previsto per le altre acque;
  - la superficie impermeabilizzata complessiva dell'area risulta di 24.680 mq di cui coperture per 1.930 mq e sono presenti aree a verde per 3.760 mq;
  - le coordinate dei punti di scarico sono: punto 1 X=690166, Y=4537473, Z 38mt(s.l.m.) - punto 2 X=690230, Y=4537426, Z 37mt(s.l.m.);
- relativamente alle emissioni in atmosfera, come da Determinazione Dirigenziale n. 2844 del 23/05/2018, nonché D.D. n. 2605 del 14/05/2021:
  - trattasi di emissione di polveri dovute soprattutto alla triturazione, con i seguenti limiti:
    - Polveri convogliate 20 mg/Nmc;
    - Polveri diffuse 5 mg/Nmc;
  - le misure di compensazione sono le seguenti:
    - spruzzatura periodica dei piazzali;
    - bagnatura manuale delle masse legnose;
    - uso di barriere frangivento;
    - trituratori dotati di dispositivi di spruzzatura di acqua;
    - la recinzione funge da barriera frangivento;
    - cumuli dei rifiuti non superano i 5 m di altezza

Atteso che:

- il progetto in epigrafe, oggetto di valutazione della presente procedura, è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208 c. 11, lettera g);
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:

"... La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 ha trasmesso la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni affinché "possa essere valutato e tenuto in debito conto nello svolgimento delle proprie attività";
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale (cfr. art.8, p.5, lett. a) ammontano complessivamente ad **€ 1.421.580,00;**

Viste le connessioni funzionali esistenti fra le diverse attività che di prevede di implementare, stante le disposizioni dell'art.8 c.5 della predetta bozza di decreto interministeriale, si ritiene di poter quantificare in via sussidiaria, in euro **€ 1.421.580,00** le garanzie finanziarie sulla base dei criteri riportati nella bozza del citato decreto ministeriale secondo le modalità riportate al paragrafo 3 dell'allegato A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto all'approvazione del decreto ministeriale;

ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI							
attività connesse	per attività **R13** di rifiuti speciali non pericolosi		€ 145,00	x	9.804 tonn	=	**€ 1.421.580,00**
	con importo minimo da garantire pari ad	€ 10.000,00					
	per attività **R12** di rifiuti speciali non pericolosi		€ 11,50	x	102.500 tonn/anno	=	€ 1.178.750,00
	con importo minimo da garantire pari ad	€ 90.500,00					
	per attività **R3** di rifiuti speciali non pericolosi		€ 11,50	x	102.500 tonn/anno	=	€ 1.178.750,00
	con importo minimo da garantire pari ad	€ 90.500,00					
TOTALE AMMONTARE GARANZIE FINANZIARIE							**€ 1.421.580,00**

Visto che la società ha trasmesso ricevuta di avvenuto versamento degli gli oneri istruttori;

Visto che trattasi di rinnovo senza modifiche di autorizzazione all'esercizio attività per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con contestuale unificazione dei titoli, attualmente ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013 di cui alla D.D. n. 2844 del 23/05/2018, relativi all'autorizzazione allo scarico acque meteoriche, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..;

Ritenuto che, alla luce della documentazione acquisita, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle richieste avanzate dalla ditta istante;

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

Rilevato che l'Ing. Luigi Bruno attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;
Attestato che la Dirigente ed il sottoscritto Ing. Luigi Bruno, nella qualità di responsabile del procedimento, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;
Visto:
- l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.

DETERMINA

1) **di rinnovare**, per le motivazioni espresse nella narrativa, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'attività per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, in favore della Società **C.G.F. Recycle s.r.l.**, p. iva 05466000725, con sede legale ed operativa in Monopoli (BA) alla C.da Baione, su area identificata in catasto di Monopoli al foglio 4 - particella 420 – sub. 3, alle condizioni, prescrizioni e modalità contenute nell'allegato A e secondo il lay-out riportato nella Tavola 4 – Planimetria di progetto – Rev. 1 (all. B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2) **di ricomprendere** e, pertanto, unificare nell'autorizzazione di cui al sub. 1) anche le seguenti autorizzazioni, come in premessa indicate, alle condizioni, prescrizioni e modalità contenute nell'allegato A:
   a) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, secondo le modalità dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e R.R. n.26 del 09/12/2013 e come da lay-out riportato nella Tavola 5 – Layout acque meteoriche – Rev. 0 (all. C);
   b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo le modalità dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come da lay-out riportato nella Tavola 6 – Layout emissioni in atmosfera – Rev. 0 (all. D);
3) **di revocare**, in quanto confluita nell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per effetto di quanto disposto al sub. 1), la determinazione dirigenziale n. 2844 del 23/05/2018 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, poi rilasciata da parte del Suap del Comune di Monopoli, in favore della Società **C.G.F. Recycle s.r.l.**, con sede legale ed operativa in Monopoli (BA) alla C.da Baione, per i seguenti titoli autorizzativi:
   - scarico delle acque meteoriche, ai sensi del R.R. n.26 del 09/12/2013 e D.Lgs. n. 152/2006, art. 124;
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 e art. 281 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii;
4) **di stabilire**, alla luce di quanto disposto ai sub. 2) e 3), che la società **C.G.F. Recycle s.r.l.** dovrà provvedere alla richiesta di revoca dell'A.U.A. rilasciata dal SUAP del Comune di Monopoli entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5) **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, resta valida per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del 20/10/2026;
6) **di obbligare**, la Società C.G.F. Recycle s.r.l., a trasmettere entro il termine di 30 giorni dalla data notifica del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, garanzie finanziarie prestate per l'importo di **€. 1.421.580,00** il cui beneficiario deve essere la Città

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

Metropolitana di Bari, secondo quanto indicato al paragrafo 3 dell'allegato A al provvedimento;

7) **di stabilire** che l'inosservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge o negligenze costituiscono motivo di inefficacia dell'autorizzazione;
8) **di riservarsi** l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
9) **di far salve** le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune od altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistica;
10) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
11) **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;
12) **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente;
13) **di notificare** il presente provvedimento al Comune di Monopoli, all'Arpa Puglia – DAP Bari, alla Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica e Servizio Urbanistica, alla ASL Bari – Sisp Area Sud, al Comando provinciale dei VV.F. di Bari, alla società proponente e per opportuna conoscenza al Settore Polizia Metropolitana;
14) **di rendere noto** che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

Bari, lì 06-11-2026

IL DIRIGENTE
EMILIA MONACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

Atto originale DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026

C I T T A’ M E T R O P O L I T A N A D I B A R I

Registro Pubblicazione n. 6303

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

SI ATTESTA

Si certifica che la **Determina Dirigenziale N.3168 del 06-11-2026**
avente per oggetto: **D.Lgs. n. 152/06. Art. 208. Impianto autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro di Monopoli - c.da Baione. Proponente: CGF Recycle s.r.l. di Monopoli. D.D. n. 5394 del 21/10/2016 e s.m.i.. Rinnovo e unificazione titoli ambientali di cui all'A.U.A. D.D. n. 2844 del 23/05/2018.**
è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Bari in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Bari, 06-11-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MONACO EMILIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0093821 del 12-11-2026 - partenza Cat9 Cl.11 Sott.1

Certificato pubblicazione DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI numero 3168 del 06-11-2026 firmato digitalmente da Emilia Monaco il 06-11-2026